

N. 3673-333-3024-3517-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE I E IV

(AFFARI COSTITUZIONALI - GIUSTIZIA)

(RELATORI: **RICCIO STEFANO** *per la I Commissione;*  
**GARGANI** *per la IV Commissione*)

SULLE

## PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **VIVIANI** e **COPPOLA**

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta dell'8 aprile 1975 (Stampato n. 1543)*

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 10 aprile 1975*

---

Riforma della composizione e del sistema elettorale  
per il Consiglio superiore della magistratura

---

d'iniziativa del Deputato **RICCIO STEFANO**

*Presentata il 27 giugno 1972*

---

Riforma del sistema elettorale e della composizione  
del Consiglio superiore della magistratura

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPAGNOLI, COCCIA, MALAGUGINI, ACCREMAN, ASSANTE, BENEDETTI GIANFILIPPO, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, CITTADINI, PERANTUONO, RIELA, STEFANELLI, TRAINA, VAGLI ROSALIA**

*Presentata il 6 giugno 1974*

Riforma del sistema elettorale e della composizione  
del Consiglio superiore della magistratura

**d'iniziativa del Deputato FELISETTI**

*Presentata il 20 febbraio 1975*

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e alla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sulla composizione, sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

*Presentata alla Presidenza il 2 ottobre 1975*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Commissioni riunite I e IV hanno preso in esame le proposte di legge: Riccio (n. 333) sulla « Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura »; Felisetti (n. 3517) su « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e alla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sulla composizione, sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura »; Spagnoli ed altri (n. 3024) sulla « Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio

superiore della magistratura »; nonché la proposta di legge dei senatori Viviani e Coppola (n. 3673) sulla « Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura », quest'ultima approvata dal Senato della Repubblica nella seduta dell'8 aprile 1975 e trasmessa alla Camera il 10 aprile 1975.

Alla Camera era stata presentata anche una proposta di legge costituzionale (n. 2811) dai deputati Bianco, Gargani ed altri sulla « Modifica dell'articolo 104 della Costituzione ».

Il Consiglio superiore della magistratura — comitato di presidenza —, in data 22 febbraio 1975 aveva trasmesso al Ministro di grazia e giustizia un parere, presentando problemi di struttura e di funzionalità del Consiglio superiore della magistratura. Le Commissioni si sono trovate di fronte a problemi fondamentali, che non si riferivano solo al sistema elettorale ed alla composizione. Data la non lontana data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore, hanno ritenuto urgente approvare le norme sul sistema elettorale e sulla composizione scegliendo come testo base la proposta approvata dal Senato, la quale, peraltro, non differiva molto dalle proposte di legge, presentate alla Camera dei deputati.

Le Commissioni, all'unanimità, hanno adottato il sistema proporzionale con il metodo d'*Hondt* ad unico scrutinio; sebbene sarebbe stato più aderente allo spirito dell'articolo 104 della Costituzione il sistema del triplice scrutinio previsto dalla proposta di legge Riccio. Hanno accolto, anche, l'aumento del numero dei componenti del Consiglio superiore. Una discussione, vivace e profonda, si è svolta sull'articolo 3. Il relatore della I Commissione affari costituzionali, ha richiamato la storia recente, che si è sviluppata all'interno della magistratura, in conseguenza di leggi approvate, purtroppo, dal Parlamento per cui, ad eccezione delle quattro cariche maggiori, le promozioni sono raggiungibili con il solo passare degli anni, indipendentemente dalle capacità ed anche dall'esistenza di vacanze nel ruolo dei posti corrispondenti. Di fatto, molti magistrati di cassazione continuano a prestar servizio negli uffici, precedentemente coperti in pretura, tribunale e Corte di appello.

La Costituzione ed il Parlamento repubblicano avevano voluto bandire dalla magistratura il termine « grado »; ma, nella realtà, si è ricostituita una serie di gradi, perché quando si ha titolo e stipendio senza la corrispondente funzione, si è di fronte a ciò che in tutte le amministrazioni del mondo si chiama « grado ».

In questa situazione, è sembrato al relatore della I Commissione, con il richiamo all'articolo 107 della Costituzione, « i magistrati si distinguono solo per funzione »; ed all'articolo 104, quarto comma, « gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie » che si dovesse

modificare il secondo comma dell'articolo 3 della proposta di legge, approvata dal Senato, nel senso di riconoscere l'elettorato passivo ai magistrati di appello e di cassazione i quali oltre ad aver conseguito la nomina, esercitino effettivamente le funzioni. Giacché la Costituzione dispone che due terzi dei magistrati devono essere eletti tra « gli appartenenti alle varie categorie », chiaramente indica una rappresentanza di categoria, cioè di gruppo di esercenti le stesse funzioni e, poiché il concetto di categoria di magistrati può essere determinato solo dalle funzioni, se ne deduce che la rappresentanza deve avvenire tra gli appartenenti alle categorie, e cioè ai gruppi di magistrati che esercitano le funzioni, e cioè tra i magistrati che esercitano le funzioni di giudici di appello, di giudici di cassazione, di giudici di primo grado.

La verifica del concetto giuridico di categoria è data dalla prova di resistenza, relativa alla rappresentanza. Seguendo il sistema, contenuto nella proposta approvata dal Senato della Repubblica, si potrebbe avere la rappresentanza di una sola categoria; e, comunque, potrebbe essere esclusa la rappresentanza di una categoria, nel senso che potrebbero essere eletti soltanto magistrati di cassazione, che sono rimasti nell'esercizio della funzione di appello, con il conseguente capovolgimento della volontà del costituente.

Pur riconoscendo la delicatezza del problema costituzionale è stato osservato che occorrerebbe rivedere il numero dei magistrati, eleggibili per ciascuna categoria, nel senso che sembrerebbe eccessivo il numero di 8 per i magistrati di cassazione. È stato risposto che si dovrebbe anche rivedere la rappresentanza numerica di ciascuna categoria; ma che, sotto il profilo costituzionale, non è necessario rivederla, perché la rappresentanza è determinata in rapporto alle funzioni, per cui la dignità, il prestigio e la saggezza sono elementi, previsti dalla legge, per la rappresentanza. Se il Presidente della cassazione ed il procuratore generale fanno parte di diritto del Consiglio superiore della magistratura, la rappresentanza degli appartenenti ai giudici esercenti le funzioni di cassazione va stabilita, in rapporto alla elevatezza di quella funzione, e non in rapporto al numero dei magistrati appartenenti alla categoria; tanto più che anche quei magistrati sono espressione dell'intero corpo dei magistrati.

Le Commissioni, con l'intento di accelerare l'approvazione della proposta di legge e di non rimandarla al Senato della Repubblica, hanno respinto l'emendamento modificativo del secondo comma dell'articolo 3, così formulato: « Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina ed esercitino le rispettive funzioni al momento della convocazione delle elezioni ». La delicatezza della questione richiama l'at-

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge approvato dal Senato prevede in primo luogo la modifica del sistema di elezione, da parte dei magistrati, dei due terzi di componenti non di diritto del Consiglio superiore della magistratura, sostituendo il sistema proporzionale a quello maggioritario.

Sia come conseguenza della suddetta riforma, sia per realizzare un generale auspicio, viene altresì portato da 14 a 20 il numero dei membri del Consiglio eletti dai magistrati, e da 7 a 10 quello dei componenti eletti dal Parlamento. Il Consiglio superiore della magistratura non ha considerato favorevolmente, nel parere espresso sulla proposta di legge dei senatori Viviani e Coppola, tale aumento, ravvisando in esso un'implicita valutazione negativa dell'attività precedentemente svolta dal Consiglio stesso: ma occorre considerare che i compiti di quest'organo sono sensibilmente aumentati, soprattutto a seguito dell'approvazione di alcune leggi che hanno sostituito con una valutazione diretta da parte del Consiglio il giudizio precedentemente espresso da commissioni di esame e di scrutinio in ordine al passaggio dei magistrati alle qualifiche superiori.

L'adozione del sistema elettorale proporzionale costituisce comunque l'obiettivo principale della proposta di legge e comporta indubbiamente un miglioramento della normativa attuale, in base alla quale, nelle ultime elezioni, un raggruppamento che ha raccolto circa il quaranta per cento dei voti ha conseguito la totalità dei seggi. Passare dal sistema maggioritario a quello proporzionale consentirà di sostituire al contrasto tra le varie « correnti » una dialettica aperta, in un organo più rappresentativo delle

tenzione degli onorevoli colleghi; una riflessione, anzi una meditazione, è indispensabile.

Per altro, il relatore della I Commissione, con le eventuali modificazioni su cui si è discusso, raccomanda l'approvazione della proposta di legge Viviani e Coppola, dichiarando assorbite le altre.

RICCIO STEFANO, *relatore per la I Commissione.*

reali componenti della magistratura italiana. Ma la riforma in esame si colloca nell'ambito dell'attuale sistema, che invece dovrebbe essere riconsiderato, affrontando i problemi che sono a monte.

Se, infatti, non si porrà mano alla modifica dell'articolo 104 della Costituzione, che sancisce, oltre che l'indipendenza del giudice, l'autonomia dell'ordine giudiziario, nel quale, ai sensi dell'articolo 107, sono inseriti anche i magistrati del pubblico ministero, non potrà realizzarsi un soddisfacente equilibrio tra i vari poteri dello Stato, né potrà adeguatamente distinguersi il ruolo e la funzione del giudice da quelli del pubblico ministero. Problemi, questi, che sono inevitabilmente emersi, nella loro gravità ed urgenza, nel dibattito svolto nelle Commissioni riunite I e IV sulle proposte di legge in esame. Del resto, lo stesso Consiglio superiore della magistratura, nel succitato parere, ha affrontato una tematica assai più vasta di quella considerata dal provvedimento in discussione, a conferma della necessità di una riforma organica della materia.

In questa ottica si colloca la proposta di legge costituzionale n. 2811, d'iniziativa dei deputati Bianco ed altri. Per affrontare e risolvere i nodi fondamentali dell'ordinamento giudiziario occorre, infatti, in primo luogo modificare l'articolo 104 della Costituzione, correggendo la sua equivoca formulazione che è stata per il passato fonte di errata interpretazione del pensiero dei costituenti e, oggi, di confusione di competenze e di poteri, estremamente dannosi alla certezza democratica e costituzionale di cui i cittadini hanno bisogno.

La necessità di una modifica di struttura del Consiglio superiore della magistratura,

deve naturalmente riferirsi ad un discorso di carattere generale sulla magistratura, sulla sua funzione e sul suo modo di porsi nella realtà costituzionale e statutale; tale discorso investe senza dubbio criticamente il dettato del primo comma dell'articolo 104 della Costituzione e manifesta l'esigenza di una maggiore presenza nel suo seno di membri « laici », cioè non magistrati, e la presenza del ministro guardasigilli.

Le Commissioni riunite I e IV hanno tuttavia ritenuto prevalenti le ragioni di urgenza, ed hanno pertanto ritenuto opportuno che si pervenisse alla definitiva approvazione della proposta di legge n. 3673, già varata dal Senato, prima di affrontare in concreto la vasta problematica che si connette alla suddetta proposta di legge costituzionale.

Le medesime ragioni di urgenza hanno indotto a non risolvere contestualmente un altro problema, di più limitata importanza, ma anch'esso di viva attualità: quello relativo alla composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Com'è noto, con la sentenza n. 12 del 1971 la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il deferimento della materia disciplinare ad una sezione del Consiglio superiore, purché essa deliberi sempre con lo intervento di rappresentanti di tutte le categorie dei magistrati. Di conseguenza, alcune delle disposizioni della legge n. 195 del 1958 sono state dichiarate illegittime, ed

attualmente la sezione disciplinare può deliberare soltanto se viene assicurato l'intervento di tutti i suoi componenti, non essendo prevista la nomina di supplenti.

Il disegno di legge n. 898, di cui non è stato ancora concluso l'esame da parte delle Commissioni riunite I e IV, tende appunto, nel rispetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale, a consentire un più agevole funzionamento della sezione disciplinare, che verrebbe composta da nove membri effettivi e cinque supplenti. In senso analogo provvedono gli articoli 5 e 6 della proposta di legge Spagnoli ed altri n. 3024, che fissano tuttavia in quindici il numero dei componenti effettivi ed in cinque quello dei supplenti.

Le Commissioni riunite I e IV raccomandano dunque all'Assemblea la definitiva approvazione della proposta di legge n. 3673, che, per le ragioni dianzi illustrate, merita un giudizio positivo. Restano peraltro sullo sfondo, come si è detto, più gravi ed insoluti problemi, che il Parlamento dovrà affrontare affinché, da un lato, resti garantita l'indipendenza del giudice da influenze esterne non confacenti alla libertà delle sue decisioni e, d'altro canto, non sia consentita la formazione di un tipo di casta chiusa, fuori dello Stato, dotata di poteri sempre più assoluti, incontrollabili, anacronistici rispetto alla evoluzione democratica del paese.

GARGANI, *relatore per la IV Commissione.*

PROPOSTE DI LEGGE

N. 3673

ART. 1.

*(Componenti e sede del Consiglio).*

L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma ».

ART. 2.

*(Validità delle deliberazioni del Consiglio).*

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno ventuno componenti; in ogni caso, è sempre necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati ».

ART. 3.

*(Componenti eletti dai magistrati).*

L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: otto fra i magistrati di cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro fra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale.

Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito

TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

*(Componenti e sede del Consiglio).*

*Identico.*

ART. 2.

*(Validità delle deliberazioni del Consiglio).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Componenti eletti dai magistrati).*

*Identico.*

la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni.

Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.

Non sono eleggibili i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore, se non dopo la scadenza di un periodo corrispondente alla durata di due Consigli successivi a quello di cui hanno fatto parte.

Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni ».

ART. 4.

*(Elezione di magistrati componenti il Consiglio superiore).*

Gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 25. — *(Elezione di componenti magistrati).* — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23.

In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali è richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono auten-

ART. 4.

*(Elezione di magistrati componenti il Consiglio superiore).*

*Identico.*

ticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, in numero superiore alla metà dei candidati da eleggere ».

« ART. 26. — (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). — La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonché quelli presentati in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.

Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato in grado o dal



più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello.

I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte.

I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.

Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte di appello.

Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, decidendo provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.

I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalità di cui all'articolo seguente ».

« ART. 27. — (*Assegnazione dei seggi*). — L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti.

L'assegnazione è fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e così via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti così ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti

venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria così formata.

Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti.

Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in caso di parità, secondo l'ordine di iscrizione nella lista.

A tal fine, si comincia ad attribuire un seggio per ciascuna lista, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali di lista (e, in caso di parità, secondo l'ordine di presentazione di ciascuna lista) e poi si ripete l'operazione fino all'esaurimento dei seggi da attribuire, escludendo, di volta in volta, le liste che non abbiano più diritto a seggi. Quando, nel corso di tali operazioni, risultino già attribuiti tutti i seggi di una categoria, si passa al candidato più votato delle altre categorie, e così via, fino all'esaurimento dei seggi.

Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura ».

ART. 5.

*(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati).*

L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I magistrati, che per il numero di preferenze ottenute nell'ambito di ciascuna lista seguono gli eletti al Consiglio superiore nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio.

Qualora, per difetto di candidati non eletti, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presenta-

ART. 5.

*(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati).*

*Identico.*

zione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti della medesima categoria, si passa alla lista successiva; la sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'articolo 27.

Le sostituzioni successive alla prima avvengono con lo stesso sistema, mediante il primo dei non eletti della medesima categoria, appartenente alla lista che segue, nell'ordine decrescente, quella che abbia già fornito il primo sostituto, e così via.

Qualora neppure in tal modo la sostituzione sia possibile, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire; le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e 27, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non può contenere un numero di candidati superiore al doppio di quello dei sostituti da eleggere per ciascuna categoria; qualora il numero dei candidati da eleggere sia dispari, le preferenze non possono superare, per ciascuna categoria, la metà, arrotondata per eccesso, del numero suddetto.

Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore ».

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per il quale le sostituzioni avvengono con la normativa precedente.

ART. 6.

*(Disposizioni di attuazione).*

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà ad emanare le disposizioni di attuazione, ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

ART. 6.

*(Disposizioni di attuazione).*

*Identico.*

**N. 333**

**ART. 1.**

*(Componenti e sede del Consiglio)*

L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal Procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte, da 20 componenti eletti dai magistrati ordinari e da 10 componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma »:

**ART. 2.**

*(Componenti eletti dai magistrati)*

L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: 4 tra i magistrati di Corte di cassazione, 8 tra i magistrati di corte d'appello e 8 tra i magistrati di tribunale.

Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di Corte di cassazione e magistrati di Corte di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina ancorché non esercitino le relative funzioni.

Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categoria con voto personale segreto e diretto.

Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni ».

**ART. 3.**

*(Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura)*

Gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 25. - *(Elezione dei componenti magistrati)*. — Le elezioni dei magistrati di cui

all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere candidati di ogni categoria che esercitino funzioni giurisdizionali in numero non superiore a quelli da eleggere.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23.

In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto, salvo che per la Corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alla elezione le liste presentate, secondo modalità che saranno determinate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposite norme di attuazione modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1958, n. 916, da non meno di 150 elettori.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme sono autenticate dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione il sottoscrittore esercita le sue funzioni.

Non sono eleggibili i magistrati che hanno fatto parte del Consiglio superiore se non dopo la scadenza di un periodo corrispondente alla durata di un consiglio successivo a quello di cui hanno fatto parte. Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali preferenze nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere di numero superiore al numero dei candidati da eleggere per ciascuna categoria ».

« ART. 26. — (*Convocazione delle elezioni, ufficio elettorale e spoglio delle schede*). — La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal presidente del Consiglio superiore almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per la votazione.

Le liste dei candidati sono pubblicate sul bollettino del Consiglio superiore della magistratura, inviate, almeno venti giorni prima della data delle elezioni a tutti i magistrati, e sono affisse, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie. Le liste debbono essere depositate presso la segreteria del Consiglio superiore della magistratura entro venti giorni dalla data di convocazione delle elezioni.

I magistrati votano presso le sedi dei rispettivi tribunali ove i consigli giudiziari competenti provvedono alla costituzione di uffici

elettorali composti da tre magistrati, e presieduti dal più anziano.

Detti uffici provvedono soltanto alle operazioni di voto.

L'ufficio elettorale istituito presso il tribunale della sede del consiglio giudiziario distrettuale provvede altresì allo spoglio di tutte le schede dei tribunali del distretto, anche di quelle che sono pervenute dopo la chiusura delle votazioni presso gli altri uffici elettorali.

I magistrati addetti alla Corte di cassazione, votano presso l'ufficio centrale nazionale istituito presso la stessa Corte di cassazione con provvedimento del Consiglio superiore.

Su tutte le contestazioni decide l'ufficio centrale elettorale istituito a norma del comma precedente ».

« ART. 27. — (*Assegnazione di seggi*). — L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti.

Sulla base della cifra elettorale di ciascuna lista ed applicando il sistema proporzionale puro con scrutinio separato per ciascuna categoria di eleggibili, vengono ripartiti, tra le varie liste, i seggi conseguiti, attribuendo i resti alle liste che abbiano ottenuto quelli più alti.

Nell'ambito di ciascuna lista i seggi assegnati vengono attribuiti ai magistrati di ognuna delle tre categorie di eleggibili che, all'interno della categoria di appartenenza, abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I magistrati che per il numero di preferenze ottenute seguono nell'ambito di ciascuna lista gli eletti nella rispettiva categoria vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del consiglio ».

**N. 3024**

**ART. 1.**

*(Componenti e sede del Consiglio).*

L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte, da 20 componenti eletti dai magistrati ordinari e 10 componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma ».

**ART. 2.**

*(Componenti eletti dai magistrati).*

L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: 7 tra i magistrati di cassazione, 5 tra i magistrati di corte d'appello e 8 tra i magistrati di tribunale.

Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di cassazione e magistrati di corte d'appello i magistrati che abbiano conseguito la relativa nomina, ancorché non esercitino le relative funzioni.

Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale segreto e diretto.

Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni ».

**ART. 3.**

*(Deliberazioni del Consiglio superiore).*

L'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di almeno diciotto componenti, di cui almeno dodici magistrati e almeno sei non magistrati ».

ART. 4.

*(Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura).*

Gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 25. — *Elezione dei componenti magistrati.* — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23, si effettuano in collegio unico nazionale, con sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può contenere candidati di ogni categoria, che esercitino funzioni giurisdizionali, in numero non superiore a quelli da eleggere e con le limitazioni di cui all'articolo 23. È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, o di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23.

In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato di ogni categoria appartenente allo stesso distretto, salvo che per la corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alla elezione le liste presentate secondo le modalità che saranno determinate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposite norme di attuazione modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1958, n. 916 da un numero di elettori non inferiore a 150.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più d'una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Non sono eleggibili i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore se non dopo la scadenza di un periodo corrispondente alla durata di due consigli successivi a quello di cui hanno fatto parte.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali preferenze nell'ambito della lista votata in numero non superiore ai candidati da eleggere per ciascuna categoria.

Articolo 26. — *Convocazione delle elezioni, ufficio elettorale e spoglio delle schede.* — La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal presidente del Consiglio superiore almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per la votazione.



Le liste dei candidati sono pubblicate sul bollettino del Consiglio, inviate almeno venti giorni prima della data delle elezioni a tutti i magistrati e sono affisse, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi di uffici giudiziari.

Le liste debbono essere depositate presso la segreteria del Consiglio superiore della magistratura entro venti giorni dalla data di convocazione delle elezioni.

I magistrati votano presso le sedi dei tribunali nella cui circoscrizione esercitano le funzioni, ove i consigli giudiziari competenti provvedono alla costituzione di uffici elettorali composti da tre magistrati e presieduti dal più anziano. Detti uffici provvedono soltanto alle operazioni di voto.

L'ufficio elettorale istituito presso il tribunale della sede del consiglio giudiziario distrettuale provvede altresì allo spoglio di tutte le schede del tribunale del distretto, anche di quelle che sono pervenute dopo la chiusura delle votazioni presso gli altri uffici elettorali.

I magistrati addetti alla corte di cassazione votano presso l'ufficio centrale nazionale istituito presso la stessa corte di cassazione con provvedimento del Consiglio superiore.

Su tutte le contestazioni decide l'ufficio centrale elettorale istituito a norma del comma precedente.

*Articolo 27. — Assegnazione dei seggi alle liste.* — L'assegnazione dei seggi tra liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad esso attribuiti.

Per l'assegnazione del numero dei seggi a ciascuna lista si dividono le cifre elettorali successivamente per 1, 2, 3, 4, e così via, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da attribuire, disponendosi in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà diritto a tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nella cifra intera e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

*Articolo 27-bis. — Attribuzione dei seggi ai candidati.* — Stabilito, con scrutinio unico e indipendente dalla categoria, il numero dei seggi spettante a ciascuna lista, l'ufficio elet-

torale centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, determinando quest'ultima nella somma della cifra di lista col numero di voto di preferenza ottenuto dai singoli candidati.

La determinazione degli eletti è effettuata, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, nell'ordine seguente. Il primo seggio è attribuito al candidato con cifra individuale maggiore nella lista che ha ottenuto la cifra elettorale più elevata, quale che sia la categoria di appartenenza. Il secondo seggio è attribuito al candidato con cifra individuale maggiore nella lista con cifra elettorale immediatamente inferiore alla prima, e così successivamente sono attribuiti gli altri seggi ai candidati con cifre individuali nelle altre liste che hanno diritto di essere rappresentate in Consiglio.

I restanti seggi sono attribuiti iniziando dalla lista che ha avuto la cifra elettorale più alta e attribuendoli ai candidati che hanno avuto le cifre individuali più elevate in ordine decrescente e sino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista: e così per le altre liste, sino all'esaurimento di tutti i seggi spettanti a ciascuna categoria di eleggibili.

Nel caso in cui il candidato avente la cifra individuale maggiore nella lista che ha priorità nell'assegnazione del seggio appartenenga ad una categoria per la quale tutti i seggi riservati sono già stati attribuiti, il seggio è attribuito al candidato della stessa lista avente la cifra individuale maggiore tra quelli appartenenti alle altre categorie rispetto alle quali non siano stati assegnati tutti i seggi.

In ogni caso, a parità di cifra individuale nell'ambito della stessa lista prevale il candidato che precede nell'ordine di lista. I magistrati che per il numero di preferenze ottenute seguono nell'ambito di ciascuna lista gli eletti nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio.

#### ART. 5.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 è sostituito dal seguente:

« Articolo 4. — *Composizione della sezione disciplinare.* — La cognizione dei procedi-

menti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare composta da quindici componenti effettivi e cinque supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore che presiede la sezione; quattro magistrati di cassazione; due di corte di appello; quattro di tribunale e quattro fra i membri eletti dal Parlamento. I componenti supplenti sono: un magistrato di cassazione, uno di corte d'appello, due di tribunale e uno dei componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del consiglio è membro di diritto. Gli altri componenti della sezione disciplinare, effettivi o supplenti, verranno sorteggiati di volta in volta, in relazione a ciascun procedimento, nell'ambito delle varie categorie elettive, in seno al Consiglio superiore.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare ».

#### ART. 6.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 è sostituito dal seguente:

« Articolo 6. — *Deliberazione della sezione disciplinare.* — La sezione disciplinare delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti effettivi. Qualora taluno di essi sia impedito è sostituito dal componente supplente appartenente alla categoria di magistrati cui appartiene il membro effettivo impedito, o, se è impedito uno tra i componenti eletti dal Parlamento, dal componente supplente nominato tra i membri eletti dal Parlamento.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti.

Qualora il Presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 18, n. 4, ovvero nelle ipotesi previste dal comma seguente, alla deliberazione prende parte il vicepresidente del Consiglio superiore e resta escluso dal collegio quel componente effettivo eletto dal Parlamento che, nella votazione in seno al Parlamento abbia riportato il minor numero di voti.

Qualora i membri eletti dal Parlamento che fanno parte della sezione disciplinare abbiano riportato un uguale numero di voti, resta escluso il meno anziano per età.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente, o il presidente aggiunto della corte di cassazione, o il procuratore generale presso la corte medesima o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ».

## N. 3517

### ART. 1.

*(Composizione e sede).*

L'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è così modificato:

« Il Consiglio superiore della magistratura è così composto:

a) dal Presidente della Repubblica che lo presiede;

b) dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di Cassazione che ne fanno parte di diritto;

c) da trenta componenti dei quali venti eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e dieci eletti dal Parlamento, in seduta comune, tra professori di università in materie giuridiche ed avvocati aventi quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma ».

### ART. 2.

*(Componenti eletti dai magistrati).*

L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è così modificato:

« I venti componenti da eleggere tra i magistrati ordinari rispetto alle varie categorie sono così scelti:

a) tre fra i magistrati aventi la qualifica di magistrati di Cassazione indipendentemente dall'effettivo esercizio delle funzioni;

b) sette fra i magistrati di Corte d'Appello indipendentemente dall'effettivo esercizio delle funzioni;

c) otto tra i magistrati di Tribunale;

d) tre tra i magistrati di Pretura.

Tutti i magistrati, senza distinzione di funzioni hanno diritto di partecipare alla elezione del Consiglio superiore della magistratura con voto personale, diretto e segreto.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i magistrati sospesi dalle funzioni ».

### ART. 3.

Gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, *ter* e *quater* della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sono così modificati:

« ARTICOLO 25. — (*Elezione dei componenti magistrati*). — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali può ottenere candidati di ogni categoria che esercitino funzioni giurisdizionali in numero non superiore a quelli da eleggere.

In ciascuna lista non può essere inserito più di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto, salvo che per la Corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alla elezione le liste presentate, secondo modalità che saranno determinate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposite norme di attuazione modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1958, n. 916, da non meno di 150 elettori.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme sono autenticate dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione il sottoscrittore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali preferenze, nell'ambito della lista votata in numero superiore al numero dei candidati da eleggere per ciascuna categoria ».

« ARTICOLO 26. — (*Convocazione delle elezioni, ufficio elettorale e spoglio delle schede*). — La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal presidente

del Consiglio superiore almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per la votazione.

Le liste dei candidati sono pubblicate sul bollettino del Consiglio superiore della magistratura; sono inviate, almeno venti giorni prima della data delle elezioni a tutti i magistrati, e sono affisse, a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi di uffici giudiziari.

Le liste debbono essere depositate presso la segreteria del Consiglio superiore della magistratura entro venti giorni dalla data di convocazione delle elezioni.

I magistrati votano presso la sede del tribunale nella cui circoscrizione esercitano le funzioni, ove i consigli giudiziari competenti provvedono alla istituzione di uffici elettorali composti da tre magistrati, e presieduti dal più anziano.

Detti uffici provvedono soltanto alle operazioni di voto.

L'ufficio elettorale istituito presso il Tribunale della sede del Consiglio giudiziario distrettuale provvede altresì allo spoglio di tutte le schede dei tribunali del distretto.

I magistrati addetti alla Corte di cassazione, votano presso l'ufficio centrale nazionale istituito presso la stessa Corte di cassazione con provvedimento del Consiglio superiore.

Su tutte le contestazioni decide l'ufficio centrale elettorale istituito a norma del comma precedente ».

« ARTICOLO 27. — (*Assegnazione dei seggi alle liste*). — L'assegnazione dei seggi tra liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad esso attribuiti.

Per l'assegnazione del numero dei seggi a ciascuna lista si dividono le cifre elettorali successivamente per 1, 2, 3, 4, e così via, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da attribuire, disponendosi in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà diritto a tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, nella cifra intera e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti ecce-

denti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti ».

« ARTICOLO 27-bis. — (*Attribuzione dei seggi ai candidati*). — Stabilito, con scrutinio unico e indipendente dalla categoria, il numero dei seggi spettante a ciascuna lista, l'Ufficio elettorale centrale firma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, determinando quest'ultima nella somma della cifra di lista col numero di voto di preferenza ottenuto dai singoli candidati.

La determinazione degli eletti è effettuata, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, nell'ordine seguente. Il primo seggio è attribuito al candidato con cifra individuale maggiore nella lista che ha ottenuto la cifra elettorale più elevata, quale che sia la categoria di appartenenza. Il secondo seggio è attribuito al candidato con cifra individuale maggiore nella lista con cifra elettorale immediatamente inferiore alla prima, e così successivamente sono attribuiti gli altri seggi ai candidati con cifre individuali nelle altre liste che hanno diritto di essere rappresentate in Consiglio.

I restanti seggi sono attribuiti iniziando dalla lista che ha avuto la cifra elettorale più alta e attribuendoli ai candidati che hanno avuto le cifre individuali più elevate in ordine decrescente e sino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista: e così per le altre liste, sino all'esaurimento di tutti i seggi spettanti a ciascuna categoria di eleggibili.

Nel caso in cui il candidato avente la cifra individuale maggiore nella lista che ha priorità nell'assegnazione del seggio appartenga ad una categoria per la quale tutti i seggi riservati sono già stati attribuiti, il seggio è attribuito al candidato della stessa lista avente la cifra individuale maggiore tra quelli appartenenti alle altre categorie rispetto alle quali non siano stati assegnati tutti i seggi.

In ogni caso, a parità di cifra individuale nell'ambito della stessa lista prevale il candidato che precede nell'ordine di lista. I magistrati che per il numero di preferenze ottenute seguono nell'ambito di ciascuna lista gli eletti nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio.

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967 n. 1198 è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 4. — (*Composizione della sezione disciplinare*). — La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare composta da tredici componenti effettivi e cinque supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore che presiede la sezione; due magistrati di cassazione; due di corte di appello; tre di tribunale, uno di pretura e quattro fra i membri eletti dal Parlamento.

I componenti supplenti sono: un magistrato di cassazione, uno di corte di appello, uno di tribunale, uno di pretura e uno dei componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del consiglio è membro di diritto.

Gli altri componenti della sezione disciplinare, effettivi o supplenti, verranno sorteggiati di volta in volta, in relazione a ciascun procedimento, nell'ambito delle varie categorie elettive, in seno al Consiglio superiore.

Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare ».

ART. 5.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 6. — (*Deliberazione della sezione disciplinare*). — La sezione disciplinare delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti effettivi. Qualora taluno di essi sia impedito è sostituito dal componente supplente appartenente alla categoria di magistrati cui appartiene il membro effettivo impedito, o, se è impedito uno fra i componenti eletti dal Parlamento, dal componente supplente nominato tra i membri del Parlamento.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti.



Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 18, n. 4, ovvero nelle ipotesi previste dal comma seguente, alla deliberazione prende parte il vicepresidente del Consiglio superiore e resta escluso dal collegio quel componente effettivo eletto dal Parlamento che, nella votazione in seno al Parlamento abbia riportato il minor numero di voti e, a parità di voti, il meno anziano d'età.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente, o il presidente aggiunto della Corte di cassazione, o il procuratore generale presso la corte medesima o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ».

ART. 6.

*(Pubblicità delle adunanze).*

Le sedute di adunanza del Consiglio superiore della magistratura, esclusa la sede di deliberazione, sono pubbliche.